

DIRETTIVA PIF

Tutela degli interessi finanziari UE

Aggiornamento

Enrico Mastrogiacomo

*Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Piemonte
Ufficio Controlli*

Politecnico di Torino, - 22 novembre 2019

Direttiva PIF – Tutela degli interessi finanziari UE

LEGGE DELEGAZIONE EUROPEA n. 117 - 18.10.2019

E' stata approvata la legge di delegazione comunitaria che affida al Governo il recepimento della direttiva PIF (*Protezione Interessi Finanziari*) n. 2017/1371.

La Direttiva invita gli Stati a rafforzare l'apparato sanzionatorio e repressivo con particolare attenzione all'Iva.

«.....Nell'esercizio della delega il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali (previsti dalla Direttiva), anche principi e criteri direttivi specifici....»

Direttiva PIF – Tutela degli interessi finanziari UE

DIRETTIVA: Articolo 2

I reati contro il sistema comune dell'IVA sono considerati gravi qualora:

- siano connessi al territorio di due o più Stati membri
- derivino da un sistema fraudolento per cui tali reati sono commessi in maniera strutturata allo scopo di ottenere indebiti vantaggi dal sistema comune dell'IVA
- il danno complessivo causato dai reati sia almeno pari a 10.000.000 EUR

Direttiva PIF – Tutela degli interessi finanziari UE

DIRETTIVA: Articolo 3

Si considera frode l'azione od omissione commessa in sistemi fraudolenti transfrontalieri in relazione:

- i) all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti relativi all'IVA, cui consegua la diminuzione di risorse del bilancio dell'Unione
- ii) alla mancata comunicazione di un'informazione relativa all'IVA in violazione di un obbligo specifico, cui consegua lo stesso effetto
- iii) alla presentazione di dichiarazioni esatte relative all'IVA per dissimulare in maniera fraudolenta il mancato pagamento o la costituzione illecita di diritti a rimborsi dell'IVA

Direttiva PIF – Tutela degli interessi finanziari UE

Soglia dei 10.000.000 euro

- Non si tiene conto di sanzioni e interessi, ma soltanto dell'imposta, anche se evasa in diversi Paesi UE
- Si considera l'ammontare complessivo dell'IVA evasa riferita a condotte comunque fraudolente ma diverse nella loro modalità?
- La soglia è su base annuale o anche pluriennale?

Direttiva PIF – Tutela degli interessi finanziari UE

DIRETTIVA: Articoli 5 e 10

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano punibili come reato:

- l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso nella commissione di uno dei reati
- il tentativo di commettere uno dei reati

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire il congelamento e la confisca degli strumenti e dei proventi dei reati

Direttiva PIF – Tutela degli interessi finanziari UE

DIRETTIVA: Articolo 6

Responsabilità delle persone giuridiche

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo abbiano reso possibile la commissione del reato

La responsabilità delle persone giuridiche non esclude la possibilità di procedimenti penali contro le persone fisiche che abbiano commesso i reati

Direttiva PIF – Tutela degli interessi finanziari UE

DIRETTIVA: Articolo 9

Sanzioni per le persone giuridiche

La persona giuridica responsabile ai sensi dell'art. 6 è sottoposta a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendono sanzioni pecuniarie penali, non penali e altre sanzioni quali:

- esclusione dal godimento di benefici o aiuti pubblici
- esclusione temporanea/permanente gare pubbliche
- l'interdizione temporanea o permanente di esercitare un'attività commerciale
- la chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti che sono stati usati per commettere il reato

Direttiva PIF – Tutela degli interessi finanziari UE

LEGGE DELEGAZIONE EUROPEA - Articolo 3

- individuare i reati previsti dalle norme vigenti che possano essere ritenuti reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea
- abrogare espressamente tutte le norme penali che stabiliscono che i delitti non sono punibili a titolo di concorso o di tentativo
- prevedere che i reati, qualora ne derivino danni o vantaggi considerevoli, siano punibili con una pena massima di almeno 4 anni di reclusione

Direttiva PIF – Tutela degli interessi finanziari UE

DELITTI TRIBUTARI (D. Lgs. 74/2000)

Modifiche dei limiti edittali

Dichiarazione fraudolenta (artt. 2 e 3)

Dichiarazione infedele (art. 4)

Omessa dichiarazione (art. 5)

Omesso versamento IVA (art. 10-ter)

Indebita compensazione crediti inesistenti (art. 10-quater)

Norme da modificare/eliminare

Esclusione concorso tra emittente e utilizzatore (art. 9)

Esclusione del tentativo (art. 6)

Direttiva PIF – Tutela degli interessi finanziari UE

LEGGE DELEGAZIONE EUROPEA - Articolo 3

- integrare le disposizioni del D.Lgs. 231/2001 (responsabilità amministrativa delle società o enti) anche per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea
- prevedere che, in aggiunta alle sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. 231/2001, siano applicabili, per le persone giuridiche, talune delle sanzioni di cui alla direttiva e che tutte le sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive

D.L. 124/2019 – art. 39, c. 2

Dopo l'articolo 25-quaterdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è aggiunto il seguente:

"Art. 25-quinquiesdecies (Reati tributari). –

- 1. In relazione alla commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote*

La disposizione ha efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto

Direttiva PIF – Tutela degli interessi finanziari UE

Legge 231/2001 art. 10 (le «Quote»)

La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero compreso tra 100 e 1.000

Valore monetario singola quota

- minimo 258 euro (sanzione 25.800 euro)
- massimo 1.549 euro (sanzione 1.549.000 euro)

La sanzione è calcolata sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della persona giuridica

La sanzione è riducibile se il danno è tenue o se il danno è integralmente risarcito prima della apertura del dibattimento di primo grado

Direttiva PIF – Tutela degli interessi finanziari UE

DIRETTIVA – CONSIDERANDO n. 31

Gli Stati membri possono, in linea di principio, continuare ad applicare parallelamente misure e sanzioni amministrative nel settore oggetto della direttiva

Nell'applicare il diritto nazionale di recepimento della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero garantire che l'irrogazione di sanzioni penali per reati a norma della presente direttiva e di misure e sanzioni amministrative non comporti una violazione della Carta

Direttiva PIF – Tutela degli interessi finanziari UE

SANZIONI TRIBUTARIE AMMINISTRATIVE (D.Lgs. 471 e 472/1997) Aggravamento sanzione base

La sanzione base (*90% dell'IVA dovuta per la violazione di «infedele dichiarazione»*) è aumentata della metà quando la violazione è realizzata mediante l'utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.

Direttiva PIF – Tutela degli interessi finanziari UE

SANZIONI TRIBUTARIE AMMINISTRATIVE **Riferibilità esclusiva alla persona giuridica**

Art. 7 D.Lgs. 269/2003: restano in via esclusiva a carico di società o enti con personalità giuridica le sanzioni relative al rapporto fiscale



Cumulo tra le sanzioni tributarie amministrative e quelle comminate ai sensi del D. Lgs. 231/2001?



Non opera il principio di specialità con le sanzioni penali (art. 19 D.lgs. 74/2000)

Direttiva PIF – Tutela degli interessi finanziari UE

SANZIONI PENALI TRIBUTARIE (Art. 13-bis, c. 3, D. Lgs. 74/2000) Circostanza aggravante speciale

Le pene sono aumentate della metà se il reato è commesso dal concorrente nell'esercizio di consulenza fiscale svolta da un professionista o da un intermediario finanziario o bancario attraverso l'elaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione fiscale.

Direttiva PIF – Tutela degli interessi finanziari UE

CONCLUSIONI

Le condotte si considerano lesive degli interessi finanziari U.E. soltanto se (contestualmente):

- 1) Presentano una connessione con più Stati U.E.;
- 2) danno complessivo per l'U.E. di almeno € 10.000.000



la responsabilità ex D. Lgs. 231/2001 riguarderebbe:

- società che realizzano rilevanti fatturati in un determinato Stato membro dell'Unione Europea
- società multinazionali con rilevanti attività commerciali svolte in più Paesi europei



DOVREBBERO ESSERE ESCLUSE LE P.M.I.?

Direttiva PIF – Tutela degli interessi finanziari UE

CONCLUSIONI

Conseguenze derivanti della commissione di una frode IVA dopo la Direttiva:

- Maggiore imposta + sanzioni amministrative (aggravate) ex D.Lgs. 471/97
- Sanzione penale ex D.Lgs. 74/2000
- Sanzione ex D.Lgs. 231/97



Ne bis in idem?

Principio di proporzionalità delle sanzioni?

Direttiva PIF – Tutela degli interessi finanziari UE

CONCLUSIONI

Impatto sui modelli organizzativi



Obbligo per le società potenzialmente coinvolte di identificazione, analisi e approfondimento di tutti i rischi fiscali connessi alla propria attività



Predisporre adeguati sistemi di gestione per ridurre o neutralizzare, le situazioni che potrebbero condurre alla concretizzazione del rischio fiscale



Grazie per l'attenzione

